



Studio Lozza, Biffi & Partners

Trezzo sull'Adda, 02 marzo 2026

Circolare n. 07/2026

Oggetto: Obbligo abbinamento Registratori Telematici (RT) con POS

Gentilissimi Clienti,

dal **5 marzo** p.v. parte per tutti, **gli esercenti al minuto, e tutti coloro che certificano le proprie operazioni (totalmente o in parte) con corrispettivi telematici, l'obbligo dell'abbinamento degli strumenti di pagamento elettronico** sia hardware (Pos) sia software (piattaforme on line e App) **con gli Rt (registratori telematici)**.

L'obbligo è stato introdotto con la legge di bilancio del 2025 (articolo 1 commi da 74 a 77 L 207/2024); è stato regolamentato con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025 e è stato oggetto di un complesso di documenti esplicativi, pubblicati dalla stessa Agenzia, il 19 febbraio 2026 (tra cui una guida e un manuale operativo, nonché Faq e una serie di suggerimenti pratici che inviamo con la presente).

Soggetti obbligati

L'obbligo riguarda:

- I commercianti al minuto e i soggetti assimilati di cui all'articolo 22 del DPR 633/1972 (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).
- I soggetti che utilizzano un registratore di cassa telematico o la procedura web "Documento Commerciale on line" per la certificazione dei corrispettivi incassati mediante uno strumento di pagamento elettronico.

Sono esclusi i soggetti non obbligati alla certificazione dei corrispettivi.

Strumenti da collegare

Devono essere collegati:

- Ogni strumento hardware (dispositivo fisico) mediante il quale l'esercente incassa elettronicamente i corrispettivi certificati.
- Ogni strumento software (piattaforme online, app e analoghe) mediante il quale l'esercente incassa elettronicamente i corrispettivi certificati.

Il bonifico bancario non rientra tra gli strumenti di pagamento elettronico da collegare, anche se il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento elettronico e il relativo ammontare.

Modalità di collegamento

Il collegamento deve essere effettuato esclusivamente utilizzando l'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (servizio web "Gestisci Collegamenti" disponibile nella



sezione Corrispettivi). L'esercente deve associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.

Trattandosi di un collegamento logico e non fisico, non sono previsti costi a carico dell'esercente per acquistare o rinnovare software e/o hardware. Non è necessario cambiare o adeguare il registratore di cassa telematico.

Dati necessari per il collegamento

Per effettuare il collegamento è necessario conoscere:

- La matricola del registratore di cassa telematico.
- I dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico.
- L'indirizzo dell'esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.

Gli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico sono identificati dalla matricola del terminale (Terminal ID) e dai dati dell'operatore finanziario (codice fiscale e denominazione). Gli strumenti di tipo virtuale sono identificati solamente dai dati dell'operatore finanziario.

I dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui l'esercente è titolare sono già presenti in procedura sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari. Se un POS non è presente a sistema, la procedura consente di inserire manualmente i dati identificativi.

Termini per il collegamento

La procedura web sarà disponibile a partire dal prossimo 5 marzo 2026. I termini per effettuare il collegamento sono i seguenti:

- Per i POS già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati dal 1° gennaio al 31 gennaio 2026: entro 45 giorni dalla disponibilità della procedura web (e quindi entro il 19 aprile p.v. salvo proroghe o slittamento della data iniziale del 5 marzo).
- Per i POS attivati dal 1° febbraio 2026: entro l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla data di attivazione.

In caso di variazione dei collegamenti già registrati o di attivazione di un nuovo POS in data successiva al 31 gennaio 2026, la registrazione dovrà essere sempre effettuata tra il sesto giorno del secondo mese successivo a quello di variazione o nuova attivazione e l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Ad esempio, un POS attivato nel mese di aprile 2026 dovrà essere collegato tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026.

Delega

La registrazione del collegamento può essere effettuata anche dagli intermediari aventi delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" del portale "Fatture e Corrispettivi". Per il collegamento degli strumenti di pagamento elettronico alla procedura web "Documento Commerciale on line", la registrazione deve essere effettuata direttamente dall'esercente poiché l'utilizzo di questa procedura non è delegabile.

Collegamenti multipli

- Un POS fisico può essere collegato a più registratori di cassa telematici a condizione che l'indirizzo del punto vendita sia lo stesso.



Studio Lozza, Biffi & Partners

- Uno strumento di pagamento elettronico di tipo virtuale può essere collegato a più registratori di cassa telematici anche utilizzati presso differenti punti vendita.
- Ad un singolo registratore di cassa telematico possono essere collegati più POS (fisici o virtuali).

Casi particolari

L'obbligo di collegamento sussiste anche quando:

- Il POS è utilizzato per incassare pagamenti relativi sia ad attività di vendita per le quali vige l'obbligo di emissione del documento commerciale sia attività esonerate.
- Il POS è utilizzato per incassare pagamenti relativi ad operazioni di vendita certificate sia con l'emissione del documento commerciale sia mediante fatture.

L'obbligo non sussiste quando il POS è utilizzato esclusivamente per l'incasso di pagamenti relativi ad operazioni esonerate dall'obbligo di emissione del documento commerciale, salvo nel caso in cui l'esercente decida comunque di emetterlo, o quando tutti i corrispettivi sono certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.

Per i venditori ambulanti è possibile selezionare la casella "Dispositivo ambulante" e non sarà richiesta la compilazione dei campi relativi all'indirizzo.

Sanzioni

Il mancato collegamento dello strumento di pagamento comporta:

- › Una sanzione da 1.000 a 4.000 euro.
- › L'applicabilità delle sanzioni accessorie di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
- › Una sanzione per la violazione degli obblighi di trasmissione dei pagamenti elettronici.

Registrazione delle informazioni di pagamento

Al momento dell'emissione del documento commerciale è necessario indicare la corretta forma di pagamento e il relativo ammontare con le funzionalità già disponibili nel registratore di cassa telematico e nella procedura web "Documento Commerciale on line".

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Studio Lozza, Biffi & Partners